

ART. 7 - ONERI A CARICO DELLA DITTA E DELL'ENTE APPALTANTE

L'importo dell'appalto richiesto dalla ditta per la completa esecuzione dei lavori deve comprendere l'onere del personale, quello delle attrezzature e quello del materiale occorrente.

ART. 8 - PERSONALE

L'appaltatore è tenuto ad attuare nei confronti dei propri dipendenti e/o soci lavoratori la piena applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria nonché degli eventuali accordi integrativi regionali.

Tutti gli obblighi e gli oneri antinfortunistici, assistenziali, assicurativi e previdenziali sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile.

ART. 9 - CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI

Nessun diritto sorge in capo alla Ditta per il semplice fatto della presentazione dell'offerta. L'Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare la gara anche in presenza di una o più offerte regolarmente pervenute. In caso di parità tra due o più offerte, si procederà a sorteggio pubblico. L'offerta, a pena di esclusione, non può essere sottoposta a condizioni e/o vincoli; inoltre essa deve ricomprendere i costi per la sicurezza.

ART. 10 - CESSIONE E SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

Il subappalto non è ammesso. È vietato alla ditta appaltatrice, a pena di nullità, cedere anche parzialmente il contratto di appalto.

ART. 11 - RECESSO

In tutti i casi previsti dalla legislazione vigente e qualora si verificano gravi inadempienze, l'ITL darà luogo a recesso unilaterale dal contratto di appalto, con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente un preavviso di quindici (15) giorni da inoltrarsi alla controparte mediante raccomandata AR; l'ITL potrà avvalersi della facoltà di far eseguire da altri il servizio mancato, incompleto o trascurato, al fine di garantire la continuità ed il regolare svolgimento dei servizi. In tale caso la ditta appaltatrice dovrà provvedere sia al risarcimento degli eventuali danni subiti dall'ITL, sia alla rifusione delle spese sostenute dall'ITL per l'eliminazione delle sopra citate carenze del servizio (comprese quelle per l'acquisto dei materiali e di quant'altro occorrente). In tal caso rimane stabilito che nessun compenso, indennità o altro spetterà alla ditta assuntrice del servizio, la quale avrà diritto al solo pagamento del servizio effettivamente prestato.

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

La Ditta appaltatrice si obbliga a comunicare tempestivamente all'ITL ogni modificazione che interverrà negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Il Capo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro

Dr.ssa Giuseppina Natali

